

Un quesito su sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato

Domanda: I materiali vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi etc. derivanti da sfalci e potature del verde pubblico (Comune) e privato cittadino, come devono essere trattati? Possono essere considerati come un sottoprodotto?

Risposta: (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): in premessa va richiamato quanto stabilito dall'art. 184bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, che alla lett. a) dispone che è un “**sottoprodotto**” e non un rifiuto la sostanza o l'oggetto che: “è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”.

Peraltro, per aversi un sottoprodotto, è altresì necessario che:

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Tale descrizione fa ritenere che la disposizione in questione possa trovare sicuramente applicazione nel campo delle attività agricole, quali ad esempio: la silvicoltura, la frutticoltura etc..

Per quanto concerne, invece, l'attività di manutenzione del verde pubblico e privato intesa come **attività di giardinaggio** a servizio di parchi e giardini pubblici e privati - a nostro avviso - è più difficile assimilare tale attività al *processo di produzione* ai sensi della norma sopra richiamata.

Peraltro, a sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non è possibile applicare neppure l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti prevista all'art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006¹ (così come modificato dal D.Lgs. n. 205/10), poiché - come è stato

¹ Art. 185, comma 1, D.Lgs. n. 152/06: “1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

evidenziato anche dal Ministero dell'ambiente con Nota prot. 11338 del 1° marzo 2011 - tale definizione fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo di cui sopra.

Ed infatti, si ricorda anche che nella scorsa legislatura era stato depositato un disegno di legge che prevedeva proprio una modifica all'art.185 in parola, volta ad estendere l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti anche a sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, ed in quel caso le condizioni poste per il sottoprodotto venivano richiamate - in via legislativa - per poter rendere operante l'esclusione.

Attualmente - in attesa di modifiche normative - si ritiene pertanto che i residui vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, restano rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 152/06) a cui va attribuito il relativo codice CER 20.02.01.

Pubblicato il 15 maggio 2013

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.